



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di VERDELLINO
Largo Cartesio 1 - 24040 Verdellino (BG)
www.icverdellino.edu.it



Cod.mecc.: bgic88600I	Codice Fiscale: 93024440161
Tel: +39 035 884516 - Fax: 035 872770	Codice Univoco ufficio: UFDJYE
segreteria@icverdellino.edu.it (PEO)	Codice IPA: istsc_bgic88600I
bgic88600I@istruzione.it (PEO)	bgic88600I@pec.istruzione.it (PEC)

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI INTERNI O ESTERNI**

a norma dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001

Approvato dal Consiglio d'istituto il 30 aprile 2019 – delibera n.28/06

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

Visto l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;

Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;

Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;

Visto Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l' art. 43 comma 3 secondo il quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

approva

il seguente regolamento per l'individuazione di esperti per particolari attività e insegnamenti.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti interni o esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.M. 129/2018.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

1. Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo. I presupposti necessari sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione procedente ed essere funzionale alla realizzazione di obiettivi e progetti specifici e determinati di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previste dal PTOF, nonché alla realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. La prestazione richiesta può

essere finalizzata allo svolgimento di compiti e/o attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

- b) prima del conferimento dell'incarico ad un esperto esterno all'Amministrazione, dovrà essere preliminarmente accertato, mediante interpelli, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in possesso delle competenze necessarie disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea, di durata non superiore ad un anno e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

1. Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di esperti estranei all'Amministrazione, con gli stessi può stipulare le seguenti tipologie contrattuali:
 - a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
 - b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.

Art. 4 - Pubblicazione degli avvisi

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, nella sezione Amministrazione Trasparente, sia attraverso la richiesta di candidature.
2. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) tipologia contrattuale;
 - f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
3. Nel medesimo avviso andranno indicate le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. Negli interpelli per la ricerca di esperti interni all'Amministrazione dovranno essere riportati gli stessi contenuti previsti per gli avvisi pubblici. Essi potranno essere espletati tramite circolare o sezione specificamente dedicata all'interno dell'avviso pubblico per la ricerca di esperti esterni.
5. In ogni caso, per l'ammissione degli esperti esterni all'Amministrazione, alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo casi particolari da motivare;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

- provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 - Procedura comparativa

1. Negli avvisi pubblici e negli interpelli dovranno essere indicati i criteri di ammissione delle candidature e delle proposte progettuali presentate.
2. Il dirigente scolastico procede, anche attraverso commissioni appositamente costituite, alla valutazione dei curricula presentati secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
3. Per la selezione degli aspiranti esperti esterni o interni si procederà alla valutazione dei curricula e all'attribuzione di punteggi relativi ai titoli di studio, ai titoli culturali specifici e ai titoli professionali posseduti dagli aspiranti, sulla base dei seguenti criteri:

Titoli di studio:

- Laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento in discipline attinenti l'oggetto della prestazione (max 10 punti) oppure Laurea triennale in discipline attinenti l'oggetto della prestazione (max 4 punti).
- Dottorati di ricerca coerenti con la professionalità richiesta (2 punti per ogni Dottorato, max 4 punti).
- Master universitari coerenti con la professionalità richiesta (2 punti per ogni Master, max 4 punti).
- Corsi universitari di specializzazione o perfezionamento post-laurea coerenti con la professionalità richiesta (1 punto per ogni corso, max 2 punti).
- Diploma quinquennale in discipline attinenti l'oggetto della prestazione (max 3 punti).

Titoli culturali specifici:

- Partecipazione in qualità di formatore a corsi di formazione attinenti il settore di riferimento (2 punti per ogni corso, max 4 punti).
- Certificazioni/attestazioni di competenza acquisiti in percorsi di formazione attinenti al settore di pertinenza (1 punto per ogni certificazione, max 2 punti).
- Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (1 punto per ogni pubblicazione, max 2 punti).

Titoli professionali

- Precedenti esperienze nel settore di pertinenza (2 punti per esperienza, max 8 punti).
- Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (max 10 punti).

Solo per gli esperti esterni:

- Esperienza come docente universitario nel settore di pertinenza (max 4 punti).

Solo per gli esperti interni:

- Esperienza di insegnamento di discipline attinenti al settore di pertinenza (max 4 punti).
 - Anzianità di servizio (max 8 punti)
4. Sulla base dello schema dei criteri sopra esposti, gli avvisi di selezione e gli interpelli definiranno nel dettaglio i titoli richiesti, conformi alle specificità del progetto in questione, e la modulazione dei punteggi attribuibili alle singole voci, in funzione

della qualità e della quantità dei titoli stessi.

5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
6. L'avviso di selezione definirà anche i criteri di selezione del contraente in caso di parità di punteggio, individuati tra i seguenti:
 - aver già lavorato con valutazione positiva presso la scuola;
 - aver già lavorato con valutazione positiva presso altre scuole;
 - avere la maggiore valutazione nei titoli di studio;
 - avere la maggiore valutazione nei titoli professionali;
 - minor offerta economica;
 - minor età del candidato;
 - sorteggio.

Art. 5 - Procedura semplificata

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative e senza gli obblighi di pubblicità, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a. Prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine proposti dall'Amministrazione, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, un compenso onnicomprensivo non superiore a euro 500,00.
- b. La prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste, all'elevata specializzazione necessaria o alla specifica tipologia della prestazione richiesta (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione.
- c. Nei casi in cui non vengano presentate istanze di partecipazione agli Avvisi e agli interpelli e/o nel caso le istanze siano giudicate inammissibili.

Art. 7- Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni pagina di cui è composto il documento.
3. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:
 - le Parti contraenti;
 - l'oggetto della collaborazione o della prestazione richiesta con l'indicazione delle finalità e del contenuto delle prestazioni richieste;
 - la durata del contratto con l'indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
 - le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
 - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello in cui si trova la sede principale dell'Istituto.

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso.

1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
3. Salvo il caso di attività per le quali siano previste tariffe standard (progetti PON, bandi ministeriali, tariffari degli ordini professionali, ecc.) e fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso onnicomprensivo di tutti gli oneri non potrà comunque superare 100,00 euro all'ora.
4. Per prestazioni particolari può essere stabilito un compenso forfettario se maggiormente conveniente per l'Amministrazione.
5. Il compenso può essere comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.

Art. 9 - Ricorso alle collaborazioni plurime.

1. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art.35 del CCNL 2007.
2. In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.
3. Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.

Art. 10-Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
4. Qualora i risultati risultino solo parzialmente non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, il dirigente scolastico, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 11-Pubblicità.

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 e dell'esito della procedura comparativa si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, le informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione o comunque esterni. La pubblicazione deve riportare:
 - a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b. il curriculum vitae;
 - c. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione instaurato;
 - d. l'oggetto dell'incarico.
3. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Art. 12-Interventi di esperti a titolo gratuito

1. In caso di prestazioni realizzate da parte di esperti a titolo gratuito per attività inerenti Progetti deliberati ed inseriti nel PTOF, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro – le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

2. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la specifica responsabilità civile.

Art. 13-Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni.

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.